

ARCHIVIO SCIALOJA-BOLLA

COLLANA DI STUDI SULLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

1.2020

ARCHIVIO SCIALOJA-BOLLA

COLLANA DI STUDI SULLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

Comitato di direzione

prof. Giovanni Galloni (†), dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata

prof. Pietro Nervi, dell'Università degli studi di Trento

prof. Emilio Romagnoli (†), dell'Università degli studi di Roma La Sapienza

Comitato scientifico

prof. Francesco Adornato, dell'Università degli studi di Macerata

prof. Giampaolo Azzoni, dell'Università degli studi di Pavia

prof. Matteo Cosulich, dell'Università degli studi di Trento

prof. Vincenzo Ferrari, dell'Università degli studi di Milano

prof. Adele Finco, dell'Università Politecnica delle Marche

prof. Alberto Germanò, dell'Università degli studi La Sapienza di Roma

prof. Carlo Alberto Graziani, dell'Università degli studi di Siena

prof. Paolo Grossi, dell'Università degli studi di Firenze

prof. Fabrizio Marinelli, dell'Università degli studi di L'Aquila

prof. Franco Mastragostino, dell'Università degli studi di Bologna

prof. Giorgio Pagliari, dell'Università degli studi di Parma

prof. Giovanni Pegoretti, dell'Università degli studi di Trento

prof. Mario Prestamburgo, dell'Università degli studi di Trieste

prof. Diego Quaglioni, dell'Università degli studi di Trento

avv. Cesare Trebeschi (†), del Foro di Brescia

prof. Paolo Vitucci (†), dell'Università degli studi La Sapienza di Roma

prof. Inmaculada Vivas Tesón, dell'Università degli studi di Siviglia

prof. Fulvio Zuelli (†), dell'Università degli studi di Trento

Comitato redazionale

avv. Claudia Federico, del Foro di Roma e di Siviglia

prof. Michelina Masia, dell'Università degli studi di Cagliari

prof. Andrea Nervi, dell'Università degli studi di Sassari

prof. Sandra Notaro, dell'Università degli studi di Trento

avv. Elisa Tomasella, del Foro di Belluno

avv. Andrea Trebeschi, del Foro di Brescia

prof. Christian Zendri, dell'Università degli studi di Trento

Redazione, Direzione, Amministrazione

Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive

Università degli studi di Trento

Via Calepina, 14 – 38122 Trento

Tel. –39-0461-28.34.87; Fax. –39-0461-28.34.96

E-mail: usicivici@unitn.it

INDICE

Saggi

PAOLO GROSSI, <i>Dalle 'reliquie della proprietà collettiva in Italia' (1887) agli 'ordinamenti giuridici primari' (2017). La difficile conquista di un riconoscimento</i>	1
CARLO ALBERTO GRAZIANI, <i>Assetti fondiari collettivi: beni collettivi o beni comuni? .</i>	15
GIORGIO PAGLIARI, <i>I domini collettivi nella nuova dimensione legislativa: riflessioni sulle prospettive</i>	39
GEREMIA GIOS, <i>I domini collettivi: soggetti neo-istituzionali per le politiche dell'ambiente e del territorio</i>	47
DIEGO QUAGLIONI, <i>Passato e presente, per il futuro (della proprietà collettiva e oltre). A proposito di: Paolo Grossi, Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 110</i>	69
FRIEDRICH WALTER MERLIN, <i>Die ständige grenzüberschreitende zusammenarbeit zwischen den friulanischen agrargemeinschaften von Uggowitz/Ugovizza und Pontafel/Pontebba und den angrenzenden agrargemeinschaften in Kärnten</i>	77

Ricerche

GIORGIO PIZZIOLO, <i>Assetti fondiari collettivi, usi civici e abusi neoliberalisti. Occorrono memoria e progetto evolutivo</i>	99
ROCCO ALESSIO ALBANESE, <i>Assetti fondiari collettivi e beni comuni urbani. Presente e passato, individuo e comunità, pubblico e privato</i>	105
SIMONE ROSATI, <i>Una fonte storica per la memoria degli assetti fondiari collettivi nello stato pontificio. La congregazione ad referendum sui diritti promiscui</i>	131
IORE FONTANAROSA, <i>Il ruolo della donna negli assetti fondiari collettivi: dalla separazione all'integrazione</i>	161
FRANCESCO MUSOTTI, <i>Diritti fondiari comunitari tra pensiero economico e radici bibliche</i>	187
FRANCESCO SAVERIO OLIVERIO, <i>Governance, memoria e nuovi sostegni. Elementi basilari per una sociologia dei beni comuni</i>	203
CLAUDIA FEDERICO e ADRIANA DI BENEDETTO, <i>La proprietà collettiva tra giurisdizione commissariale, amministrativa ed ordinaria</i>	221
CHRISTIAN ZENDRI, <i>Conservazione del patrimonio e responsabilità familiari nella dottrina giuridica ed economica fra i secoli XVI e XVII: Johannes Gryphiander (1580-1652)</i>	239
MITJA OZBIC, <i>La nitidezza dell'impianto fondario — tra codice civile austriaco e delibere comunali — e la miopia della legislazione sugli usi civici. Il caso Dolina . . .</i>	249
VITTORIO TIGRINO, <i>Fronte mare: la storia collettiva delle spiagge e gli spazi della storia (Liguria, 1711, 2020)</i>	281

Materiali

STEFANO LORENZI, <i>Il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo come modello di accordo pubblico-privato volto a conciliare l'interesse generale di tutela ambientale di un patrimonio regoliere con le attività e le necessità della comunità locale</i> . . .	305
CARLO RAGAZZI, FRANCESCA TARTARINI, VALENTINA FOLI, GIOVANNI MARI- NELLI, MONICA PANTALONI, DAVIDE NERI, <i>Il consorzio uomini di massenzatica leader dello sviluppo rurale delle terre pomposiane e "fonte di ispirazione" per l'Europa</i>	317
LUCA CERANA, <i>La comunità delle Regole di Spinale e Manez come partner per lo svi- luppo turistico sostenibile del territorio di Madonna di Campiglio</i>	345
GIACOMO BONINSEGNA, <i>La Magnifica Comunità di Fiemme: storia, tempesta vaia e rinascita</i>	359
Gli autori del volume	369

**UNA FONTE STORICA PER LA MEMORIA
DEGLI ASSETTI FONDARI COLLETTIVI
NELLO STATO PONTIFICIO.
LA CONGREGAZIONE *AD REFERENDUM*
SUI DIRITTI PROMISCUI**

di SIMONE ROSATI

Abstract

Il presente studio intende ricostruire la memoria storica di alcune comunità locali attraverso i lavori di una peculiarissima congregazione pontificia che venne istituita nel 1840 con il fine precipuo di proporre una soluzione, prima *ad casum* poi generale, a quella pluralità di diritti sulla terra che la modernità non voleva più ammettere.

Keywords

Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui; Ownership; Papal States; 19th century; Commons; Local community.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Origini della Congregazione. — 3. Le visite e le operazioni eseguite nelle comunità. — 3.1. Una difficile conciliazione: lo *ius pascendi* e lo *ius restringendi* a Nepi. — 3.2 Il contenzioso tra Comune e Arte agraria a Viterbo. — 3.3. La privatizzazione dei diritti collettivi a Tarquinia. — 3.4. La situazione unica nello Stato pontificio di Montalto di Castro. — 4. La conclusione dei lavori della Congregazione. — 4.1. Il progetto di una Legge abolitiva. — 4.2. Verso la notificazione pontificia del 1849. — 5. Nota conclusiva.

1. Introduzione.

Il futuro degli assetti fondiari collettivi sta nella memoria delle loro radici! Questo il suggestivo messaggio della 25^a Riunione scientifica di Trento che ha saputo rendere mirabilmente uno dei caratteri essenziali della legge 168/2017: la funzione di salvaguar-

dia del patrimonio culturale e naturale. La nozione di patrimonio, usata nel testo della legge, rimanda ad una pluralità di concetti giuridici che la dottrina occidentale ha elaborato nel corso della sua evoluzione storica (Zendri 2018, 2019a, 2019b). Il complesso di tali nozioni (come quella di patrimonio in senso stretto, peculio, eredità, dote) ci restituisce una immagine vivida di patrimonio che comprende la dimensione economica, storica, identitaria, intergenerazionale e comunitaria dei beni che lo compongono (Zendri 2018, 93).

La legge 168/2017 valorizza ciascuno di questi elementi, assegnando un ruolo centrale di impulso e auto-normazione alle comunità originarie, in quanto espressioni di un ordinamento giuridico primario (Volante 2018, 1092-1100; Pagliari 2019, 14-17; Nervi 2019, 13-29; Cosulich 2019, 75-83).

In tal senso, la normativa in questione, come opportunamente sottolineato da Paolo Passaniti, si colloca in un «contesto di necessario equilibrio tra la memoria storica e le ragioni della sostenibilità, dimostrando il ruolo fondamentale della cittadinanza in qualsiasi ipotesi di tutela» (Passaniti 2019, 230).

Proprio il recupero della memoria storica degli assetti fondiari collettivi costituisce l'antidoto migliore per una «consapevolezza civica condivisa» in grado di scongiurare quelle «derive burocratiche dirigistiche di scarso respiro, sempre in bilico tra svolte di compromesso e sanatorie promesse» (Passaniti 2019, 229).

Il presente lavoro vuole restituire un minuscolo tassello al multiforme e complesso mosaico delle terre collettive, un mosaico che, pur nella unicità delle sue tessere, compone l'immagine unitaria della proprietà collettiva ispirata ai valori della «solidarietà intergenerazionale», della «identità locale incentrata su un territorio», del «rapporto tra natura e lavoro dell'uomo permeato di sostenibilità ambientale ed economica» (Marinelli 2019, 379).

2. Origini della Congregazione.

Anche lo Stato pontificio, al pari di tanti altri Stati, non fu esente da quel processo di *reductio ad unum* delle forme appropriate e associative che tanto caratterizza la modernità giuridica (Grossi 2017, 2019; Dani 2013, 2014, 2019; Passaniti 2019; Marinelli 2004, 2011, 2019; Rosati 2017).

Escludendo le petizioni individuali per la liquidazione dei diritti di uso civico inoltrate alla Sacra Rota Romana a partire dalla seconda metà del secolo XVIII (Rosati 2017), il governo pontificio, già nell'anno 1802, aveva manifestato una linea di indirizzo politico generale con il motu proprio "il vivo impegno", il quale sanciva la necessità di elaborare in breve tempo una legge abolitiva dei diritti collettivi di pascolo (Pius PP. VII, 1802).

La realtà che si voleva liquidare era rappresentata, in particolare, dallo *ius pascendi in re aliena*, ovvero le servitù di pascolo su terreni privati (Barbacetto 2003, 2019; Dani 2003, 2011, 2013; Zendri 2002; Rosati 2019c). Era questa una modalità promiscua di godimento del suolo presente in modo rilevante nelle terre pontificie — e in altre realtà come per esempio lo Stato di Siena (Dani 1999, 2003, 2011, 2013) — che per sua natura metteva in relazione due centri di interesse diversi e contrapposti: da un lato, il proprietario del fondo (titolare dello *ius serendi*), dall'altro, la comunità in quanto titolare dei diritti collettivi di pascolo (*lo ius pascendi*).

In forza del suddetto motu proprio, la suprema autorità pontificia decise di affidare la elaborazione di una legge liquidativa dei diritti collettivi alla Sacra Congregazione economica la quale, nonostante le numerose e intense riunioni, non riuscì nell'intento soprattutto a causa della resistenza delle comunità locali (Rosati 2018, 2019d).

Lo scontro raggiunse proporzioni preoccupanti in quattro Comuni del Patrimonio di San Pietro in Tuscia: Viterbo, Corneto (oggi Tarquinia), Nepi e Montalto di Castro; i continui disordini indussero Gregorio XVI ad istituire nel 1840 una particolare Congregazione cardinalizia, presieduta da Monsignor Nicola Milella, con il compito di dirimere le controversie sui diritti civili agrari (Moroni 1847, 290). Era la «Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui», denominata anche «Congregazione sui pascoli»⁽¹⁾, la quale elaborò la prima ed unica Legge pontificia sulla

⁽¹⁾ La Congregazione sui pascoli era composta dai seguenti Cardinali: Vincenzo Macchi, Presidente, (Capodimonte 1770-Roma 1860), Luigi Vannicelli Casoni (Amelia 1801-Roma 1877), Ludovico Gazzoli (Terni 1774-Roma 1858), Giovanni Serafini (Magliano Sabina 1786-Roma 1855), Giuseppe Ugolini (Macerata 1783-Roma 1867), Francesco Saverio Massimo (Dresda 1806-Roma 1848), Pietro Marini (Roma 1794-Roma 1863), Giacomo Antonelli (Sonnino 1806-Roma 1876).

liquidazione dello *ius pascendi*, normativa che tanto influenzerà la storia successiva delle terre collettive e le azioni politiche del futuro governo italiano (Rosati 2019b).

3. *Le visite e le operazioni eseguite nelle comunità.*

Il compito originario della Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui fu, come abbiamo accennato, l'intervento diretto nei Comuni in cui più forte fosse divenuto lo scontro sui diritti collettivi di godimento. Il Segretario della Congregazione, Monsignor Nicola Milella, ricevette l'incarico di compiere delle visite nelle cittadine, affinché potesse raccogliere personalmente il materiale necessario per risolvere i conflitti e adottare un nuovo regolamento agrario che ristabilisse la pace sociale. I risultati delle visite sono di particolare interesse perché Monsignor Milella, nel reperire la documentazione sugli usi civici, non tralasciò la ricostruzione storica dei diritti esistenti nei Comuni rurali, come momento essenziale per comprenderne l'evoluzione successiva e lo stato attuale.

3.1. *Una difficile conciliazione: lo ius pascendi e lo ius restringendi a Nepi.*

La prima visita cadde sul Comune di Nepi (Gennarelli 1847; Castellani 1915; Caffiero 1982, 107), uno dei simboli delle rivendicazioni popolari a difesa dello *ius pascendi*, sul quale si erano consumate le meningi di una schiera numerosa di Uditori rotali dalla metà del secolo XVIII sino a quel momento. Le decisioni sulla «*nepesina iuris pascendi et iuris restringendi*» erano effettivamente un numero incredibile ma, nonostante questo, non riuscirono a porre un punto definitivo sulla questione dei pascoli⁽²⁾. Cer-

(²) Riportiamo a titolo esemplificativo alcune delle decisioni sui pascoli nepesini solo al fine di vedere il lungo spazio cronologico in cui si collocano: coram Bussio, decisio diei 26 maii 1755, *Nepesina iuris pascendi super facultate faciendi restrictus*; coram Borull., decisio diei 6 maii 1757, *Nepesina iuris restringendi*; coram Azpuru, decisio diei 10 februarii 1764, *nepesina iuris restringendi*; coram Ratta, decisio diei 18 martii 1765, *nepesina iuris colendi*; coram Bussi, decisio diei 31 januarii 1817, *nepesina iuris restringendi*; coram Serlupi, decisio diei 25 januarii 1819, *nepesina iuris restringendi*; coram Isoard, decisio diei 16 maii 1820, *nepesina iuris restringendi*; coram Isoard, decisio diei 16 maii 1823, *nepesina iuris pascendi et restringendi*; coram De Cursiis, decisio diei 26 iunii 1840, *nepesina iuris restringendi*.

chiamo allora, prima di seguire i lavori del Segretario, di capire quale fosse l'origine della discordia.

«Quando mai, Giudici Sagacissimi [si riferisce ai Giudici della Congregazione del Buon Governo], termine avranno le altrui usurpazioni in danno della Vostra Pupilla Comunità di Nepi?» (Comunità di Nepi 1827, n. 1). Ecco, in estrema sintesi, il nodo della questione così come descritto in una memoria presentata alla Congregazione del Buon Governo nel 1829: qualsiasi richiesta di recingere i terreni soggetti allo *ius pascendi* era percepita dalla comunità come una usurpazione, una lesione del vero e proprio diritto di proprietà sulle erbe spontanee.

In particolare, i difensori degli usi civici affermavano che nella tripartizione sui pascoli seguita dalla Giurisprudenza rotale — *de jure dominii*, *de jure cessionis* e *de iure civico* (Falzacappa 1842) — i diritti agrari dei nepesini dovessero sussumersi nella categoria dei diritti di pascolo *de jure dominii*; secondo costoro doveva trattarsi di una «servitù propria, permanente, di dominio, e perciò negativa», consistente pertanto non solo nella facoltà di far pascolare gli animali, bensì di opporsi a qualunque tipo di restrizione dei terreni ad uso promiscuo (Comunità di Nepi 1827, n. 33). Un siffatto regime agrario discendeva, a detta dei procuratori della comunità, dalla volontà degli originari proprietari delle campagne nepesine, i Baroni Orsini, i quali in un primo momento avevano il dominio assoluto delle terre di cui poi si sarebbero parzialmente spogliati, attribuendo la proprietà delle erbe spontanee a tutti i cittadini di Nepi (Comunità di Nepi 1827, n. 6).

Di questa cessione, gli archivi cittadini non serbavano alcuna memoria documentale, tuttavia tale episodio venne fatto discendere da prove indirette comprovanti il possesso immemorabile dello *ius pascendi*, come nel caso di un breve di Callisto III del 1455 il quale confermava le Consuetudini agrarie di pascolo a favore dei cittadini. Inoltre, si adducevano come prove della proprietà delle erbe spontanee la particola del Catasto del 1778 che riconosceva alla comunità di Nepi lo «Juspascendi sopra tutti, e singoli terreni esistenti in questa contrada comunale, e Dogana» (Comunità di Nepi 1827, n. 10), le testimonianze dei cittadini più anziani che riferivano di aver da sempre conosciuto tale Consuetudine e di averne sentito parlare i loro stessi padri (Comunità di Nepi 1827, nn. 8, 9), nonché alcune sentenze della Sacra Rota⁽³⁾ e del Buon Governo⁽⁴⁾.

Il risultato di tali argomentazioni fu una sequela ininterrotta di giudizi promossi innanzi i suddetti tribunali pontifici ogniquale volta qualcuno avesse avuto l'ardire di restringere i fondi con una recinzione o coltura.

Di qui la visita del Segretario della Congregazione sui pascoli Nicola Milella, resa opportuna sia dalle liti tra utenti dei pascoli e possidenti terrieri desiderosi di restringere i fondi, sia dal disaccordo tra gli stessi fruitori delle civiche servitù; queste ultime, infatti, nonostante la loro destinazione collettiva, sembravano essere state monopolizzate da un ristretto gruppo di privilegiati e ricchi allevatori di bestiame che ricoprivano, tra l'altro, le cariche associative all'interno dell'Arte Agraria deputata alla gestione dei pascoli (Caffiero 1982).

Vediamo allora come intervenne Monsignor Nicola Milella.

Preliminare a qualsiasi decisione sul pascolo nepesino fu la classificazione e la determinazione della consistenza dei diritti collettivi esistenti nelle campagne del Comune del Patrimonio di San Pietro. Il Segretario trovò tre categorie di pascoli civici: le *bandite*, così chiamate perché il Comune annualmente affittava le erbe mediante incanto e con il ricavato adempiva gli obblighi tributari (Dativa reale); la *conserva di buoi aratori*, in quanto dall'8 settembre al 1 dicembre i terreni che ne erano soggetti venivano riservati

(3) In una Sentenza rotale del 1821 si conferma come il pacifico possesso immemorabile delle erbe spontanee e l'acquiescenza mostrata dai titolari dello *ius serendi* sullo stesso fondo legittimasse una vera e propria servitù negativa: «*ipsa enim observantia immemorabilis, quae astruebat tranquillam Jurispascendi possessionem, in linea uti nostrates ajunt, praesumptiva, melioris, atque utilioris cujuslibet tituli, praesumptionem inducebat, ac jus etiam prohibendi, Negativam scilicet servitutem allegandam suppeditabat*». Coram Serlupi, decisio diei 29 Gennaro 1821, nepesina iuris restringendi. La Sentenza è riprodotta in Comunità di Nepi 1827, n. 11.

(4) La Congregazione del Buon Governo si trovò a giudicare sui pascoli a seguito della decisione di Pio VII di riunire tutti i beni della comunità sotto l'amministrazione del Dicastero il quale ebbe modo di pronunciarsi anche su Nepi e sul tentativo del Conte Flacchi di recintare i suoi possedimenti approfittando dei disordini dell'occupazione francese durante il biennio giacobino 1808-1809: «*Constitisse, et constare favore Comunitatis, ac hominum nepetis de servitute negativa juris pascendi suo in Territorio, exceptus restrictibus suo in Restrictum Perimetro existentibus, ac aliis solemnitatibus adhibitis huc usque factis, ideoque praedictam Comunitatem, ac homines manutenendos, et quatenus opus sit reintegrandos, ac defendendos fore, et esse in praedicto jure, ac servitute, et pro huiusmodi effectu removenda fore, et esse repagula omnia per citatum Flacchi apposita suis in fundis, ut supra positus in contrada Bandita di Fontana Cupa, quae praedictum jus impeditur praedicta Comunitati, ac Hominibus Nepetis*». La Sentenza del Buon Governo, emessa il 23 marzo 1827, è contenuta in Comunità di Nepi 1827, n. 3.

al pascolo esclusivo dei buoi (tanto essenziali per il lavoro agreste), lasciandoli poi nel periodo successivo a vantaggio degli altri animali; infine il *pascolo di dogana* esercitabile dai cittadini durante tutto l'anno nei terreni incolti (Milella 1880, 25-26).

A tal riguardo, i proprietari dei fondi gravati dagli usi civici erano tenuti ogni anno a comunicare alla segreteria comunale la parte di terreno da destinare a coltura su cui ovviamente si sarebbe escluso l'esercizio del pascolo che era riservato, infatti, alle terre non vestite di alcun genere di piantagione (Milella 1880, 26). Le indagini catastali e le perizie agricole ordinate dal prelado durante la visita portarono alla conclusione che le servitù di pascolo ricoprivano circa i tre quinti dell'intera superficie agricola, mentre i restanti due quinti erano terreni liberi, ovvero quelli ristretti dai titolari dello *ius serendi* (Milella 1880, 27).

Concluse tali premesse generali, il Segretario poté ricostruire dettagliatamente, grazie alla sua presenza fisica sul territorio nepesino, la storia dei diritti di pascolo e la relativa relazione venne letta alla Congregazione *ad referendum* come base per il futuro regolamento agrario di Nepi.

Monsignor Milella, durante le ricerche d'archivio, non riuscì a trovare alcuna prova documentale sull'origine del pascolo; le prime testimonianze risalivano al XIV secolo e si riferivano ai due brevi pontifici di Nicola V e Callisto III, entrambi confermantì un precedente documento di Martino V nel quale si riconosceva a tutti i *cives* il diritto di condurre gli animali al pascolo su tutto il territorio e nei vicini castelli.

Nella seconda metà del XVI secolo venne introdotta la prima *bandita* nata per soccorrere alle esigenze economiche della collettività: le erbe che residuavano al passaggio delle mandrie dei cittadini venivano vendute a pubblico incanto, affinché il ricavato venisse destinato al pagamento dei tributi gravanti sul Comune (Milella 1880, 28). L'aumento di tali tasse, poi sostituite dalla dativa reale, portò all'incremento del numero delle *bandite*, fino a quando la Congregazione del Buon Governo subentrò nella loro amministrazione allo scopo di estinguere i debiti delle comunità (Milella 1880, 28-29). Le lamentele dei cittadini, umiliate anche al trono sovrano, e i giudizi intrapresi innanzi la suddetta Congregazione indussero nel 1805 Papa Pio VII a restituire alla cittadinanza i pascoli, tanto importanti per alleviare il Comune dai pesi economici imposti dalla suprema Autorità. La concessione papale

era però soggetta alla condizione che il guadagno percepito dalle *bandite* venisse riservato al pagamento di un canone annuo relativo alla estinzione dei debiti comunitativi e della dativa reale (Rescritto di Pio VII del 22 dicembre 1805).

Da questo momento, un gruppo ristretto di possidenti (titolari dello *ius serendi*), riunendosi in una congregazione agricola, avvocò a sé il diritto di amministrare le *bandite* nepesine al fine di soddisfare i propri interessi e non quelli della comunità. In effetti, l'associazione, una volta adempiuti gli obblighi tributari previsti nella concessione pontificia del 1805, invece di ripartire il guadagno eccedente dalle tasse tra tutti i cittadini, prese a dividerlo tra i suoi membri, tradendo la vocazione collettiva che da secoli aveva caratterizzato tali beni (Milella 1880, 29).

Questa grave ingiustizia suscitò una profonda frattura sociale tra i possidenti che amministravano le *bandite* e gli utenti dei pascoli, ossia l'intera cittadinanza, privata da uno stuolo di privilegiati di diritti così essenziali per l'economia locale. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunse la rinnovata e intensa iniziativa di alcuni privati di recintare i terreni soggetti allo *ius pascendi*, mettendo seriamente a repentaglio la pace sociale a Nepi (Milella 1880, 30). Gli interventi dei Papi e dei Delegati provinciali non riuscirono a spezzare il potere della Corporazione abusiva e a quietare gli animi dei cittadini, finché nel 1840 Gregorio XVI istituì la Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui che venne sin da subito presieduta da Monsignor Milella.

La posizione del Milella era spiccatamente a favore dell'abolizione delle servitù di pascolo; secondo il prelato, i diritti di pascolo, contrariamente a quanto affermato dalle magistrature comunali, non avevano valore di servitù permanente e negativa, bensì consistevano unicamente in diritti civili di contenuto attivo, destinati ad estinguersi non appena il proprietario del fondo si fosse risolto a coltivare, recintare o comunque migliorare il fondo. I brevi pontifici richiamati a suggello del possesso immemorabile di un vero diritto di dominio altro non testimoniavano che l'esistenza di una *laudabilem consuetudinem* e quindi della categoria del pascolo di diritto civico (Milella 1880, 42-56).

Ripetute le teorie economico-giuridiche degli abolizionisti, Milella presentava ai porporati il nuovo regolamento agrario di Nepi che ricevette la sanzione positiva della Congregazione e l'approvazione papale.

Esso si componeva di tre parti interamente consultabili nel pregevole volume a stampa vergato da Nicola Milella⁽⁵⁾: «i Papi e l'Agricoltura nei domini della Santa Sede» (Milella 1880, 63-64).

Nella prima sezione (*Regole per la miglior coltura*) si elencavano in modo puntuale tutte quelle attività che potevano considerarsi come miglioramento del fondo, condizione del resto necessaria per conseguire la liquidazione dello *ius pascendi*. L'autore del regolamento precisò l'importanza di una descrizione dettagliata dei modi di migliorare il fondo perché, nonostante le indicazioni del *motu proprio* del 15 settembre 1802 sulla miglior coltura, non si ottennero risultati apprezzabili proprio a causa della scarsa precisione della normativa.

Nella seconda parte (*Regola a tenersi per eseguire la restrizione de' fondi*) era fissata la procedura da seguirsi per l'affrancazione dei fondi, rimessa all'iniziativa dei proprietari. Questi ultimi infatti dovevano presentare anzitutto un'istanza al capo della Provincia contenente la dichiarazione di voler effettuare la restrizione del fondo (art. 11) e la indicazione precisa della parte di terreno da liberare (art. 12). Lo sviluppo successivo dell'*iter* prevedeva il coinvolgimento delle magistrature cittadine e di un perito agrario individuato dalla Congregazione del Censo (art. 13); una volta raccolte le informazioni, questi avrebbero dovuto poi trasmettere gli atti alla Delegazione provinciale a cui spettava la decisione sulla liberazione da emettersi con decreto (art. 14). Il fondo si considerava libero solo nel momento in cui le Autorità comunali, di concerto con il perito, avessero accertato l'adempimento di tutte le condizioni prescritte per il miglioramento del fondo (art. 15).

(5) Interessante è la confessione del Segretario sulle finalità pratiche perseguite dall'opera, ovvero difendere le ragioni e i buoni propositi dello Stato pontificio contro tutti quegli individui che incolpavano acutamente il governo di essere stato la causa del totale abbandono e squallore delle campagne romane e circostanti. Nicola Milella non rivela il nome dei detrattori dell'attività pontificia in ambito giuridico-agrario, tuttavia l'anno in cui venne pubblicata la sua monografia (1880) ci ha indotto a ritenere che le accuse provenissero certamente dal Governo italiano ed in particolare dalla Giunta che in quegli anni venne incaricata, con legge del 15 marzo 1877, di condurre un'approfondita indagine sulle condizioni dell'Agricoltura e della classe agricola in Italia. In effetti, i territori di San Pietro vennero esaminati da una commissione guidata dal Senatore Francesco Nobili Vitelleschi, incaricato di visitare le campagne della Provincia di Roma e Grosseto, il quale tracciò un quadro impietoso e critico nei confronti dell'operato delle istituzioni ecclesiastiche.

Infine, nella terza sezione del regolamento (*Regole per la imposizione del compenso e modo di esigerlo*) si dettavano le regole sulla parte più critica della materia sui pascoli, ossia quella dei compensi che nel caso specifico vennero ammessi unicamente in danaro, attraverso o il pagamento di un canone annuale e perpetuo a favore del Comune (art. 19) o in un'unica soluzione pagando l'equivalente di venti annualità (art. 24). Con questo regolamento agrario la collettività perdeva inevitabilmente i propri spazi comuni e i propri diritti, liquidati con inadeguati compensi monetari elargiti dagli unici favoriti dalla normativa: i singoli proprietari terrieri che acquisivano con la liquidazione un dominio pieno ed assoluto, attuando in pieno il mito della proprietà individuale.

3.2. *Il contenzioso tra Comune e Arte agraria a Viterbo.*

Nello stesso periodo in cui la Congregazione *ad referendum* sui pascoli si occupava delle vicende di Nepi, una nuova questione proprietaria non dissimile dalla precedente venne sottoposta al sacro congresso: era il caso della vicina città di Viterbo (Spreca 1840; Cuturi 1883; Signorelli 1907; Lanconelli 2016; Ferreri 2018, 2019).

Anche in questo caso, Monsignor Milella affrontò il problema anzitutto attraverso un preliminare studio storico-giuridico del regime agrario esistente a Viterbo dove lo *ius pascendi* interessava più della metà dell'intero territorio comunale (Milella 1880, 81).

Non fu possibile per il prelado rinvenire la traccia precisa dell'origine di una simile Consuetudine, tuttavia sembrò che l'archivio civico serbasse tra le sue carte una prova documentale molto antica e risalente al 1282, a sua volta contenente la conferma di un uso assai più remoto⁽⁶⁾. Sin da quei secoli lontanissimi risultava che la proprietà dei pascoli spettasse ai cittadini viterbesi: «nel territorio viterbese ogni terreno compreso nel pascipascolo forma la proprietà di due distinti padroni, ad uno dei quali appartiene lo *jus pascendi*, ossia il frutto naturale consistente nelle erbe,

⁽⁶⁾ La pergamena sui diritti agrari dei viterbesi del 1282, di cui oggi non se ne ha purtroppo alcuna traccia, sembra contenesse un decreto datato 15 maggio del gonfaloniere di Viterbo, Pietro di Valle, in forza del quale venne riconosciuta la proprietà dei pascoli in favore del Comune ed il diritto dei viterbesi di usufruirne come prescritto da una Consuetudine già allora impressa nella collettività (Spreca 1840, 10-11).

nelle spighe e nelle frondi, ed all'altro il *jus serendi*, ossia il solo frutto industriale; che i possessori dei terreni non hanno una proprietà assoluta, ma solo una porzione di proprietà, e che niuno dei condomini può eccedere il limite, a cui restano prescritti i suoi diritti» (Milella 1880, 83).

La proprietà delle erbe spontanee, originatasi quindi da un costume inveterato della collettività, era espressamente sancita e riconosciuta nello Statuto del Comune di Viterbo del 1469 che, con i dovuti aggiornamenti, era ancora vigente all'epoca della visita di Nicola Milella e regolava in questo modo le vicende agrarie di quella città: «*omnibus et singulis Viterbiensibus libere cum bestiis pascuare in omnibus et singulis tenimentis dictorum castrorum, sine aliqua solutione pascui seu gabelle*» (Buzzi 2004, 297).

Su questo originario regolamento si inserì, non è possibile dire con esattezza quando, un nuovo soggetto collettivo nato nel XVI secolo a seguito della fusione di due Corporazioni agricole, l'*Ars Bubulcorum* e l'*Ars Animalium* (Ferrerì 2019), costituitesi nell'età comunale per difendere le prerogative dei suoi iscritti (Milella 1880, 90-91); al nuovo sodalizio venne dato il magniloquente nome di «Nobilissima Arte dell'Agricoltura» anche se, a dispetto del titolo generalissimo, in realtà identificava unicamente «il Corpo morale formato da tanti individui quanti erano e sono i Proprietari di bestiami» (Ottati 1841, 10-11). L'interesse primario della Corporazione era quello di intervenire sulla materia dei pascoli, materia che iniziò così ad essere discussa in assemblee tenute nel palazzo comunale e denominate *Congregazioni dell'Arte dell'Agricoltura* alle quali prendevano parte i Rettori della nuova associazione di allevatori, i rappresentanti del Clero e ovviamente del Comune; quest'ultimo rimaneva l'amministratore di tali beni e il Giudice naturale competente in caso di lite sulla fruizione dello *ius pascendi* (Spreca 1840, 29).

La situazione iniziò a cambiare a partire dai primi anni del XIX secolo: la Congregazione del Buon Governo subentrò nell'amministrazione dei beni comunitativi al fine di estinguere i debiti dei Comuni (Mancini 2014, 105-131; Federico 2019, 253-268) e così anche a Viterbo tale Dicastero venne chiamato a gestire direttamente le rendite dei pascoli e il prezzo della fida, fissato ad un saggio invariabile reputato insostenibile dagli allevatori (Milella 1880, 86-87). In seguito alle suppliche rivolte al Pontefice, Pio VII autorizzò la Congregazione del Buon Governo a stipulare

un atto di transazione con l'Arte Agraria — la quale, appunto riuniva i diretti interessati tenuti al pagamento della fida (gli allevatori) — affinché venisse ridotto il prezzo delle erbe (Ottati 1841, 57-58). L'accordo venne raggiunto e sanzionato con il *motu proprio* del 3 ottobre 1804 che impegnava l'associazione di allevatori a pagare ogni anno una più tenue prestazione pecuniaria alla Congregazione amministratrice dei pascoli in rappresentanza della comunità (Pius PP. VII, 1804).

Tale accordo, intercorso tra il Dicastero pontificio e l'Arte Agraria, venne interpretato tendenziosamente da quest'ultima non come mero accordo transattivo, bensì come un contratto di natura enfiteutica legittimante pertanto il diritto di amministrare in perpetuo i pascoli e di percepire le rendite in favore della sola associazione di allevatori (Ottati 1841, 5-28). La volontà del sodalizio si fece sempre più forte e anche dopo il 1809, anno in cui furono restituiti i beni comunitativi alle amministrazioni comunali, l'Arte Agraria continuò in tale stato di irregolarità privando l'intera cittadinanza del guadagno dei pascoli (Ottati 1841, 71-73).

Questo stato di incertezza e animosità giunse ad una svolta nel 1842 quando le due parti in lite, Comune e Arte Agraria, si accordarono finalmente per un nuovo regolamento sui pascoli viterbesi che li tutelasse entrambi (Gasparoli 1843, 21-39).

Il progetto venne esaminato dalla Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui la quale non esitò a confermarlo inserendo solo marginali modifiche che non alteravano l'impianto della normativa; il 12 luglio 1847 Papa Pio IX sanzionava il nuovo regime agrario viterbese (Milella 1880, 110).

Finalmente, con il nuovo regolamento (Milella 1880, 110), veniva restaurata una deputazione mista, chiamata «Congregazione amministrativa del pascolo», composta dai rappresentanti del Comune, dell'Arte Agraria e del Clero. Essa sarebbe tornata a riunirsi nel palazzo comunale (art. 5) e avrebbe avuto, da quel momento, non più solamente l'amministrazione del pascolo (art. 6), ma anche una nuova competenza mai ammessa prima: «concedere la facoltà di restringere i terreni soggetti allo jus pascendi, onde il pascolo, ora di uso promiscuo, divenga di uso particolare» (art. 7). Così anche Viterbo, dopo secoli in cui i diritti civili erano stati preservati per il bene della collettività, si apriva alle nuove teorie giuridico-economiche avverse al diritto di pascolo che, come scriveva Milella nel licenziare il nuovo regolamento, «è sempre stato

riconosciuto di gravissimo danno all'agricoltura, la quale non potrebbe mai prosperare» (Milella 1880, 102).

L'intervento del Segretario della Congregazione *ad referendum* restituì a Viterbo, come era accaduto a Nepi, una ritrovata pace sociale ma ad un costo elevatissimo perché inseriva all'interno dei regolamenti agrari locali un germe potenzialmente autodistruttivo.

3.3. *La privatizzazione dei diritti collettivi a Tarquinia.*

Intanto, la notizia della esistenza di una Congregazione *ad referendum* sui pascoli si diffuse nel resto dei territori pontifici ed in particolar modo giunse a Corneto (oggi Tarquinia) da sempre vera e propria roccaforte degli usi civici (Falzacappa 1842; Capacci 1910; Gori 1994; Rosati 2019a). A causa dei laceranti dissidi sociali legati all'amministrazione e fruizione dei diritti collettivi, la comunità aveva inoltrato al Ministero dell'Interno numerose istanze affinché la commissione cardinalizia sui pascoli si prendesse cura dei loro bisogni; quest'ultima venne immediatamente investita della missione nella persona del Milella, coadiuvato questa volta da un ingegnere civile, necessario per le perizie sui terreni (Milella 1840, 161).

La situazione che i due rappresentanti papali trovarono a Corneto era alquanto complessa e tesa sino al punto da degenerare in una violenta rivolta.

Come di consueto i lavori iniziarono dall'archivio comunale nel quale «non avvi alcun particolar documento» — riferisce il Segretario della Congregazione — «e solo ricavasi una nozione certa da uno Statuto de 1450» (Milella 1880, 121). L'antico Statuto citato dal Milella era quello del Comune di Tarquinia che, in una sezione specifica, disciplinava dettagliatamente l'ordinamento agrario cittadino discendente da una Consuetudine remotissima e la facoltà di tutti i *cives*, ma anche dei forestieri che fossero venuti ad abitare stabilmente a Tarquinia, di godere dei pascoli sui terreni non seminati (Gori 1994). Al fine di ridurre il peso dei tributi camerali venne consentito in determinati periodi dell'anno di vendere le erbe a due categorie di allevatori (possessori di animali di piccola taglia come le pecore e possessori di animali di grandi dimensioni come cavalli e vacche) a favore dei quali vennero destinate porzioni specifiche dell'agro cornetano (Milella 1880, 125).

A questo regolamento originario, nel corso degli anni, si apportarono varie modifiche che concedevano alle associazioni di allevatori l'affitto non più annuale bensì perpetuo delle erbe spontanee e ad un canone fisso; di conseguenza, tali sodalizi assunsero un peso sempre più determinante nella gestione dei diritti collettivi che si volevano liquidare in favore della libera ed assoluta proprietà privata di stampo borghese (Capacci 1910, 70-90).

Il risultato di questi mutamenti, anzitutto sociali e conseguentemente economico-giuridici, fu lo Statuto dell'Arte Agraria di Tarquinia del 1818 (Gori 1994) che può definirsi come l'istantanea del tessuto sociale vigente in quel momento storico. Da esso risultava l'esistenza di due potenti associazioni agrarie corrispondenti alle due tipologie di pascolo esercitabili nelle campagne di Corneto: il pascolo destinato al bestiame minuto e quello per il bestiame grosso.

La Corporazione dei *Partecipanti* rappresentava i cittadini o domiciliati da almeno 10 anni che possedessero non meno di 500 pecore e capre; erano detti partecipanti perché in origine il Comune gli vendeva in blocco le erbe dei pascoli comunali, che avrebbero poi provveduto a dividere tra di loro, onde l'appellativo di *partecipi* o *partecipanti* delle erbe comunali. In modo non dissimile da quanto accaduto nella vicina Viterbo, lo Statuto dell'Arte agraria del 1818 concesse in affitto perpetuo le erbe spontanee ai partecipanti (Statuti dell'Arte Agraria e Porto Clementino di Corneto, 1818, art. 38).

L'altra associazione di allevatori era quella dei *Mosciaroli*, ossia i cittadini o domiciliati almeno da 10 anni che possedessero non meno di 25 bestie di grossa taglia come vacche e cavalli. Costoro erano considerati enfiteuti perpetui della parte di pascolo destinata a tale uso e denominata *Lestra*. L'associazione disponeva inoltre di proprietà terriere che venivano affittate per sostenere la manutenzione dei fontanili, dei ponti, delle strade e il pagamento dei tributi e delle spese di gestione (Statuti dell'Arte Agraria e Porto Clementino di Corneto, 1818, artt. 69-70).

Su questo complesso scenario intervenne Nicola Milella e l'ingegnere nonché consultore presso la Presidenza del Censo Michele Adriani. La situazione che si presentò loro venne descritta con efficacia: «Fu notato la città scissa per tale oggetto in due caldi partiti, e non vi mancavano di coloro che animati

più degli altri, erano in procinto di eccedere in gravi sconcerti con atterrare le fatte chiusure [si riferisce alla realizzazione di recinzioni per escludere il pascolo comunale]» (Milella 1880, 131).

Il primo ordine di rimostranze era legato alla ormai pluridecennale questione proprietaria dell'affrancazione dei terreni dalle servitù di pascolo, concessa a determinate e puntuali condizioni dallo Statuto dell'Arte agraria del 1818. Si accusava la maggior parte dei titolari dello *ius serendi* di aver consolidato questo diritto allo *ius pascendi*, conseguendo pertanto una piena proprietà, senza ottemperare alla condizione della "miglior coltura" già prescritta dal *motu proprio* del 15 settembre 1802 e disciplinata nel dettaglio dallo Statuto locale dell'Arte Agraria (Milella 1880, 131-132). Le indagini e le perizie condotte da Nicola Milella e dall'ingegnere dimostrarono effettivamente come più della metà di coloro che avevano ristretto con recinzioni non aveva apportato alcuna miglioria ai fondi, privando ingiustamente la collettività dei diritti di pascolo, liquidati per giunta con compensi irrisori (Milella 1840, 185-199).

Il secondo ordine di accuse ineriva la buona gestione degli uffici afferenti all'Amministrazione Agraria. Milella con grande sorpresa dovette constatare la totale disorganizzazione degli uffici che, in disaccordo con lo Statuto agrario, non avevano provveduto ancora a redigere il bilancio preventivo né a pubblicarlo, non si erano mai riuniti nell'assemblea generale necessaria per permettere ai consociati di esprimere osservazioni o di occuparsi degli affari più importanti, e addirittura non era ancora stato nominato il computista deputato alla esecuzione degli atti (Milella 1880, 137-138).

Infine, il terzo ordine di lamentele ineriva direttamente i due istituti dei *Pasciticci* e delle *Lestre*. Anche in questo caso, le precise norme sui requisiti per farne parte (quali il numero minimo di animali, l'estensione dei terreni riservati a tali attività, l'obbligo di coltivazione) non vennero rispettate; inoltre, i trasgressori non vennero in alcun modo sanzionati con l'estromissione dal sodalizio, nonostante le continue petizioni di altri allevatori ai quali, pur avendo i requisiti, non fu consentito di prenderne il posto (Milella 1880, 139-145).

Accertate le gravi irregolarità imputabili, come negli altri Comuni, ad una ristretta cerchia di ricchi proprietari terrieri o allevatori, il Segretario della Congregazione *ad referendum* adem-

piendo agli obblighi sovrani redasse un parere sulle vicende di Corneto datato 5 settembre 1848 (Milella 1840, 146-149).

Milella, ormai fine ed esperto conoscitore della questione proprietaria nei territori di San Pietro, registrò la perversa decadenza delle Consuetudini agrarie di quei luoghi che progressivamente vennero monopolizzate da un ceto di avidi allevatori e agricoltori desiderosi di accrescere unicamente le proprie sostanze:

«Più migliaja di Rubbia non hanno un certo e determinato possessore; non sono dei particolari, non del comune, ma di alcuni ceti di persone. Basta questo per tenerli quasi in abbandono, e contentarsi dell'erba che naturalmente producono. L'esperienza costante ha sempre provato, che le cose possedute in comune, e senza un determinato possessore, sono tenute in abbandono e mai migliorate» (Milella 1880, 146).

Quale soluzione prospettare a tale triste realtà?

Lasciamo ancora la parola al Segretario della Congregazione sui pascoli: «Abolirsi il pascolo comunale; abolirsi le istituzioni delle partecipazioni e delle lestre; obbligarsi i proprietari terrieri a dare in fondi il *quanti interest* per la cessazione del pascolo comunale nella loro proprietà; unirsi tali fondi agli altri di pubblico diritto, e farsene una divisione in tante parti di eguale valore» (Milella 1880, 147).

La soluzione era sempre la stessa: annientare i diritti collettivi e ripartire i terreni tra i cittadini, preferibilmente i meno abbienti, creando una miriade di piccole proprietà libere da qualunque vincolo su cui potessero lavorare senza sosta le operose famiglie di agricoltori. Ancora una volta era il trionfo della logica perversa del mito della proprietà individuale che vedeva solo nel singolo proprietario la soluzione ad ogni problema.

3.4. *La situazione unica nello Stato pontificio di Montalto di Castro.*

Vediamo, infine, l'ultimo Comune visitato dal Monsignore: Montalto di Castro (Sercia, Cancani Montani, 1926; Caffiero 2012). L'assetto giuridico-agrario di tale borgo era completamente diverso da quello dei territori visitati da Milella; quasi l'intero agro montaltese era posseduto a titolo di enfiteusi da 3 potenti fa-

miglie, del tutto restie a riconoscere i diritti collettivi di pascolo e legnatico alla popolazione locale.

La situazione di Montalto venne efficacemente esaminata dal Segretario nella relazione presentata il 5 settembre 1848 alla Congregazione *ad referendum* sui pascoli: «La condizione di quei cittadini si può dire unica nello stato, poiché mentre hanno un fertile ed esteso territorio, si può affermare che ne sono privi. Delle dieci mila rubbia di estensione appena 334 sono degli abitanti di Montalto. La mancanza di proprietà, e la impossibilità di poterla sperare nel resto del territorio, perché posseduto da tre ricchi proprietari forastieri, è causa del deperimento di quella popolazione, che non sa com'esercitare la sua industria» (Milella 1840, 243-244).

Le drammatiche situazioni economiche e sanitarie in cui versavano gli abitanti di Montalto — che non possedevano altro che minuscoli fazzoletti di terre del tutto inadeguati alle esigenze minime di sostentamento e per di più privati dei diritti di pascolo e legnatico da parte degli enfiteuti — indussero il Segretario a proporre ovunque la liquidazione dello *ius pascendi*. Anche questa volta il compenso per la perdita dei diritti collettivi di pascolo fu fissato o in un'annua prestazione pecuniaria o in una parte di terreno in enfiteusi da dividere tra i pochi abitanti rimasti nelle desolate e malariche terre del villaggio maremmano (Milella 1880, 243-247).

4. *La conclusione dei lavori della Congregazione.*

Ci stiamo avviando quasi all'epilogo della questione proprietaria nei territori compresi nel dominio temporale dello Stato pontificio; la fase successiva impegnerà infatti, dopo l'unità d'Italia, le nuove Autorità italiane che erediteranno dalla precedente esperienza il fardello di una complessa situazione proprietaria che fu, lo ribadiamo, prima di tutto questione antropologica e sociale, poi giuridica (Rosati 2019b).

Occupiamoci pertanto della conclusione delle operazioni dirette da Monsignor Milella che condussero alla prima ed unica Legislazione pontificia abolitiva delle servitù di pascolo.

La domanda che emerge spontanea è quando e perché sia nata l'idea di una Legge generale sull'abolizione dei diritti collettivi

nelle campagne pontificie. La risposta è desumibile dalle parole del diretto ideatore della normativa, il Segretario della Congregazione *ad referendum* sui pascoli Nicola Milella: «Al tempo che il governo si occupava dello studio delle questioni di Corneto e di Montalto di Castro molte dimande [relative i diritti di pascolo] si presentavano al sommo Pontefice perché si fosse degnato colla sperimentata sua clemenza accoglierle. [...] Interessato dal S. Padre ad esternare su queste dimande il mio parere non esitai sommessamente far riflettere, che con queste s'implorava quanto era stato concesso ai Comuni di Nepi, di Viterbo, di Corneto e Montalto di Castro, e ch'essendo i postulanti sudditi della santa sede non si vedeva ragione, che fossero in altro modo trattati, quindi opinavo, che si dovessero accogliere con favore. Essendosi degnato il S. Padre convenire nel parere esternato fu allora che mi permisi umiliare un progetto per un provvedimento generale. [...] Da questi riflessi emergeva la necessità di una Legge generale, colla quale mentre si sarebbe provveduto in modo uniforme a tutte le dimande, si sarebbe in una volta, ed in brevissimo tempo eseguita un'operazione di tanto interesse» (Milella 1880, 283-284).

Abbiamo volutamente oziato nella citazione delle parole del Segretario che vennero accolte positivamente da Pio IX, perché riteniamo siano importanti per comprendere la genesi della Legge in questione. Dal testo risulta evidente come l'idea di una Legge liquidativa fosse maturata nel periodo in cui la Congregazione *ad referendum* era impegnata a risolvere le vicende dei Comuni viterbesi in cui con più forza era stata avvertita la questione proprietaria.

La esistenza di un consesso cardinalizio specificamente deputato per volontà sovrana alla risoluzione delle controversie sui pascoli, certamente determinò un cumulo di richieste di intervento a cui la commissione non poteva adeguatamente provvedere. Fu allora proposto dal Milella di provvedere finalmente dall'alto con una legge generale che decretasse per tutto lo Stato pontificio la fine dei diritti di pascolo a cui, come testimonia il Monsignore, era impossibile porre mano attraverso decisioni *ad hoc*, studiate caso per caso. La grande varietà e ricchezza degli assetti fondiari collettivi rivelava sempre di più un mondo difficile da dominare, perché radicato nelle Consuetudini locali di ogni comunità che presentava caratteristiche peculiari e originali, nate come risposta puntuale alle esigenze economiche e sociali di quel

tessuto umano. Ogni Comune aveva il proprio «patrio statuto» — ci attesta Milella — ed ognuno di essi preservava tra le sue carte dei particolari assetti giuridico-agrari delle terre che mutavano di comunità in comunità in rapporto a disparati fattori. Insomma era pressoché impossibile sperare di ricercare e comprendere le Consuetudini di ogni luogo, si doveva per necessità agire in modo imperativo.

4.1. *Il progetto di una Legge abolitiva.*

Il Segretario Nicola Milella ricevette il mandato papale di discutere in seno alla Congregazione *ad referendum* sui pascoli l'opportunità di elaborare un progetto di Legge abolitivo dello *ius pascendi*, individuandone soprattutto i criteri redazionali e la *ratio* (Milella 1880, 284). L'adunanza si tenne il 10 settembre 1847 ed in tale circostanza Milella lesse alle Eminenze presenti un rapporto sui diritti promiscui che riassume le ragioni favorevoli alla liquidazione degli usi civici.

Il prelado, pur sostenendo con forza la necessità di una Legge generale che una volta per tutte decretasse l'abolizione delle servitù di pascolo, fu dell'avviso che le concrete operazioni di liquidazione dovessero essere condotte sotto la supervisione dei Presidi provinciali che, meglio delle Autorità superiori, conoscevano le particolarità dei luoghi (Milella 1880, 295). Costoro avrebbero potuto scegliere quale tipologia di compenso applicare, seguendo un criterio generale finalizzato a superare il regime latifondistico: «Ove il territorio è diviso tra pochi, credesi più opportuno fissarlo in terreno, il quale con vigilanza paterna sarebbe diviso dai presidi delle provincie proporzionatamente a ciascun proprietario di bestiame, che ne goderebbe liberamente ed in piena proprietà per se e i suoi: ove poi il territorio è nelle mani di molti, vedrebbesi meglio che si corrispondesse un compenso» (Milella 1880, 295). Una soluzione, quindi, che immaginava la costituzione di sole proprietà individuali, tralasciando completamente l'opportunità di mantenere le proprietà collettive e l'esercizio degli usi civici.

I Cardinali approvarono il rapporto del Segretario, incaricandolo di redigere un progetto di Legge sull'affrancazione delle servitù di pascolo (Milella 1880, 337-343). Tale proposta legislativa sanciva con il primo articolo la generale abolizione dei diritti ed

usi promiscui su fondo altrui: «Tutti i diritti ed usi misti di pascolare, di fidare, di falciare, di seminare e di legnare, che dai comuni si esercitano sopra i terreni dei particolari, siccome pregiudizievoli all'agricoltura sono soppressi».

È di interesse osservare come l'estensore della bozza di Legge accolse i rilievi dei Presidi provinciali di rispettare una netta distinzione tra le servitù di pascolo su fondi dei privati (alla quale era indirizzata la normativa abolitiva) e, invece, le servitù su terreni comunali che, rappresentando un tema estremamente sensibile dato il suo valore sociale e solidaristico, non vennero intaccate dalla disciplina (Milella 1880, 175).

Il Segretario poi, all'articolo 5, memore delle strazianti vicende di Nepi, Viterbo e Corneto, volle estirpare alla radice tutti quei sodalizi agrari che, pur essendo nati con intenti nobili, subirono nel tempo un processo di accentramento a favore dei pochi eletti che avevano di fatto monopolizzato l'uso e l'amministrazione dei beni comuni:

«Le università di pascolo, di bovattieri, e qualunque altra società di proprietari di bestiami, sono abolite». Le irregolarità registrate nei Comuni viterbesi offrirono al Segretario un'occasione imperdibile per annientare tutte quelle associazioni agricole che avrebbero rappresentato un soggetto scomodo nel nuovo paesaggio giuridico che si voleva disegnare.

Accogliendo poi le linee programmatiche della Congregazione *ad referendum*, Milella prevede la fissazione di due modalità di compensi, l'una monetaria e l'altra in terreni, ed impone l'adozione di quest'ultima tipologia in tutti i casi in cui fosse la comunità, e non i singoli soggetti, a godere lo *ius pascendi* sui fondi altrui. L'obiettivo a cui mirava il prelado era di formare in questo modo una porzione di terreni nati dallo scioglimento dei diritti promiscui da destinare al Comune, al fine di accelerare il processo di divisione del latifondo e dotare quindi gli indigenti di un piccolo lotto di terra in enfiteusi.

A tal proposito, l'articolo 15 delineava la disciplina di riferimento, rimessa all'applicazione pratica dei Presidi provinciali: «La quantità di terreno che toccherà al comune sarà tenuta per l'industria di quegli agricoltori e proprietari di poche bestie che non hanno alcuna possidenza; ovvero fra questi diviso proporzionalmente dal preside della provincia, dandosi a ciascuno una porzione in enfiteusi perpetua, e da ricadere al comune nella totale

mananza della linea. Ciascun preside, che ben conoscerà i bisogni locali, sarà in facoltà di prescegliere uno dei due partiti che possa reputarsi più utile alla popolazione».

L'unico modo di evitare il compenso (art. 15) era di provare la natura consuetudinaria dei diritti di pascolo, circostanza che avrebbe sottoposto il proprietario alle ormai secolari massime della Rota Romana e quindi alla necessità di recintare il fondo o di coltivarlo entro il termine di due anni, termine che se non veniva rispettato avrebbe comportato l'applicazione della disciplina ordinaria con l'obbligo di corrispondere un indennizzo.

Infine, Milella aggiunse alla sezione sui diritti di pascolo quella sui diritti di seminare (art. 18) e di legnare (art. 22) — nonostante la Congregazione si era riservata il diritto di decidere in un momento successivo a causa della scarsità di notizie sul tema — e anche in questi casi optò per la generale abolizione degli usi esercitati su fondi privati. Nell'ipotesi dello *ius lignandi* affidò ai Presidi il compito di vigilare sul rispetto del patrimonio boschivo (art. 23), sollecitando le Autorità superiori ad intervenire con una Legge generale sulla conservazione dei boschi e delle foreste (Sansa 2004).

4.2. *Verso la notificazione pontificia del 1849.*

La bozza di Legge del Milella, datata 5 ottobre 1848, venne sottoposta al vaglio governativo ed in particolare passò tra le mani del Conte Pellegrino Rossi che non ebbe il tempo di provvedervi, perché pugnalato di lì a poco durante i tumulti che prece-dettero la costituzione della Repubblica romana; invero, proprio durante la breve esperienza repubblicana, venne approvata una Legge abolitiva delle servitù rustiche che non entrò mai in funzione perché sarebbe divenuta operativa dal 1 gennaio 1850 (Curis 1908, 889; Travaglini 1981, 95).

Ripristinato il governo pontificio grazie all'intervento delle truppe francesi guidate dal generale Oudinot, il compito di riportare l'ordine nello Stato pontificio durante l'assenza del Pontefice e del Segretario di Stato venne affidato al cosiddetto "Triumvirato rosso" composto dai tre Cardinali Gabriele Della Genga Sermat-tei, Luigi Vannicelli Casoni e Ludovico Altieri; i tre porporati furono incaricati da Pio IX di istituire la Commissione Governativa

di Stato che avrebbe retto le sorti dello Stato sino a quando il Papa non fosse tornato da Gaeta (Lodolini Tupputi, 1970; 1972).

La Commissione Governativa era composta da uno dei Cardinali della Congregazione *ad referendum* sui pascoli, il cardinal Luigi Vannicelli Casoni; inoltre, era Segretario del triumvirato rosso lo stesso Nicola Milella che, infatti, non appena subentrò nel gravoso incarico, ricevette numerose richieste da parte dei proprietari terrieri delle province suburbane, affinché finalmente vedesse la luce la tanto agognata Legge abolitiva (Milella 1840, 285). La situazione politica era sicuramente favorevole a tale decisione, dato che ben uno dei tre componenti della Commissione governativa di Stato aveva contribuito a disegnare la proposta di Legge sulle servitù di pascolo, oltre a Nicola Milella chiamato ad assolvere il *munus* di Segretario della stessa Istituzione.

Così il Segretario, ricevuto l'incarico dai tre porporati, predispose un «rapporto sull'abolizione delle servitù» che inviò al Consiglio dei Ministri per la discussione e contestualmente elaborò un secondo progetto di Legge per la premiazione delle piantagioni (Milella 1840, 285-286).

Il fine di questo secondo provvedimento era inscindibilmente connesso a quello della Legge abolitiva in quanto, attraverso la previsione di incentivi economici per il miglioramento dei fondi agricoli, si sarebbe resa meno dispendiosa la liquidazione delle servitù da parte dei proprietari; questi ultimi, lo ricordiamo, secondo la bozza di Legge del Milella potevano esonerarsi dagli indennizzi in denaro o in natura attraverso la dimostrazione dell'origine consuetudinaria dei diritti agrari, circostanza che li sottoponeva all'obbligo della «miglior coltura» la quale, grazie a questo secondo progetto, sarebbe risultata più conveniente. In questa normativa è forse raccolta tutta la cattiva fede degli abolizionisti decisi a spazzar via gli antichi usi collettivi delle popolazioni locali mediante la clausola sui diritti di natura consuetudinaria che, infatti, non dava luogo ad alcun obbligo di indennizzo a favore delle comunità, se non quello di migliorare il fondo.

I lavori procedettero con solerzia e il 15 novembre 1849 venne emanata la Notificazione pontificia, riguardante la istituzione di «un premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi sia da frutto sia da lavoro» (Travaglini 1981, 105-108).

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri era impegnato nello studio della Legge sull'affrancazione delle servitù rustiche, lavoro

che richiese notevole impegno e attenzione tanto da rendere necessaria la convocazione di più adunanze (Milella 1840, 286). Dagli atti ministeriali della Commissione governativa di Stato risulta infatti che i Ministri non accettarono pedissequamente la proposta del Segretario Milella, ma ne discussero alla radice l'impianto, mettendone in discussione vari aspetti (A.S.R., Commissione governativa di Stato, busta unica). Era questa un'eventualità che Milella e i suoi seguaci probabilmente non avevano nemmeno immaginato, convinti che in breve tempo la Legge abolitiva sarebbe diventata operativa.

Invece i Ministri valutarono con attenzione il disegno di Legge. La preoccupazione principale dei deputati pontifici era l'aspetto sociale e assistenziale emergente dalle servitù rustiche che imponeva di intervenire con prudenza e rispetto nei confronti delle classi più povere. Tali considerazioni indussero i ministri ad applicare un importante temperamento alla proposta del Segretario che aveva sostenuto l'opportunità di una Legge generale che abolisse per volontà sovrana le servitù di pascere, seminare e legnare.

In un'interessante relazione ministeriale conservata all'archivio di Stato e presentata durante la discussione della Legge abolitiva, si ha la vivida testimonianza della attenzione per le sorti delle popolazioni che, soprattutto nel caso dello *ius serendi* e *lignandi*, traevano dagli usi civici importanti risorse «per provvedere a due importantissimi bisogni della vita, il pane, ed il fuoco, elemento in alcuni luoghi non meno indispensabile del primo» (*Sull'abolizione delle servitù di pascolo promiscuo*)⁽⁷⁾. La valutazione delle servitù di pascolo invece fu più dura dal momento che «costituiscono, salve alcune poche specialità, non il patrimonio industriale della classe più numerosa, e più indigente delle popolazioni, ma il monopolio ed il traffico di pochi ricchi, che avendo i mezzi di far commercio di bestiame consumano, e fruiscono della quasi totalità del pascolo, senza riversarne sul povero, che non possiede armenti alcun emolumento» (*Sull'abolizione delle servitù di pascolo promiscuo*). Altro rilievo desumibile dalla citata relazione era il pericolo di scatenare disordini con l'introduzione di disposizioni che, pur

(7) La memoria manoscritta è in A. S. R., *Commissione governativa di Stato*, busta unica, fasc. XV.

essendo animate dalle più moderne teorie economico-agrarie, rischiavano di scontrarsi con le inveterate costumanze locali che mal tolleravano il nuovo, un nuovo che d'altra parte avrebbe prodotto risultati apprezzabili solo nel lungo periodo (*Sull'abolizione delle servitù di pascolo promiscuo*).

Tutte queste preoccupazioni condizionarono profondamente la Notificazione del 29 dicembre 1849, l'unica Legge che dopo un secolo di discussioni nelle aule di Tribunale e di governo venne promulgata dallo Stato pontificio, durante la reggenza della Commissione governativa di Stato. Essa ben dimostra come fu il risultato di un travagliato e complesso dibattito in cui confluirono tutte le convinzioni, i sentimenti, gli interessi, le teorie che sin dalle origini avevano animato la questione proprietaria, questione che sempre aveva rivelato la sua molteplice anima sociale, culturale, politica ed economica. Certamente i Ministri nel predisporre la Notificazione percepirono un lacerante senso di responsabilità proprio perché capirono che non si trattava di introdurre una astratta formula giuridica, al contrario si interveniva sulla vita di intere comunità, modificando le loro abitudini, il modo di lavorare, le stesse relazioni sociali, insomma era un'operazione gigantesca che non poteva non destare timori ed esitazioni.

Proprio questi timori si riflettono nella formulazione definitiva della Legge che, a differenza della bozza del Milella, non sanciva né l'abolizione generale delle servitù di pascolo su fondi altrui, né tanto meno la liquidazione delle servitù di seminare e legnare che non venivano minimamente intaccate dalla normativa. Come stabilito dall'articolo 1, i diritti di pascolo potevano essere affrancati solo attraverso l'iniziativa dei privati che volessero liberare le proprie tenute dai diritti civici, dietro corresponsione di un indennizzo al titolare del diritto abolito.

Correva l'anno 1849 e di lì a poco i territori del debellato stato pontificio sarebbero stati protagonisti di un fervido dibattito che culminò, in un clima generale di ostilità verso il fenomeno collettivo, nella legge del 24 agosto 1894 sui domini collettivi le cui riflessioni di fondo e acquisizioni teoriche possiamo ancora ritrovare nella legge 168/2017 (Rosati 2019b).

5. Nota conclusiva.

I lavori della Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui, condotti alacrementemente prima attraverso le visite in alcune comunità del Patrimonio di San Tuscia, poi mediante l'astrazione giuridica emergente dalla Legge generale abolitiva dei diritti di pascolo nello Stato pontificio, offrono un'ulteriore e vivida testimonianza dell'*assolutismo giuridico* moderno (Grossi 1990, 1992, 2019). La storia che si è cercato di ricostruire in queste pagine è la storia di quel processo di *reductio ad unum* delle forme appropriative e associative, iniziato nella prima metà del settecento in molti stati europei, volto a dissolvere il multiforme paesaggio giuridico ereditato dal mondo medievale in favore della sola proprietà privata e del suo titolare, ormai sottratto ad ogni dinamica di tipo relazionale.

Allo stesso tempo, le vicende esaminate hanno dimostrato l'importanza della storicizzazione come modello ermeneutico essenziale per non tradire l'autentica vocazione degli assetti fondiari collettivi e rispettare le specificità di ogni realtà territoriale e temporale. I tentativi dei ricchi possidenti e allevatori locali (nonché legittimi titolari dei diritti collettivi) di monopolizzare a proprio vantaggio le istituzioni preposte alla gestione delle risorse collettive, costituiscono ancora oggi un monito validissimo affinché si rispetti sempre lo statuto ontologico dei domini collettivi. Ecco allora che risuona con forza il tema-progetto di questa 25^a Riunione scientifica: «il futuro degli assetti fondiari collettivi sta nella memoria delle loro radici!».

Bibliografia

- Barbacetto, Stefano (2003). "Servitù di pascolo, civicus usus e beni comuni nell'opera di Giovanni Battista De Luca († 1863)", in Nervi, P. (ed.), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità. Atti della VIII Riunione Scientifica (Trento, 14-15 novembre 2002)*, Padova: Cedam, pp. 286-294.
- Barbacetto, Stefano (2019). "Beni d'uso Comune, Diritti di pascolo e legnatico nei Consilia di Paolo Di Castro (1360/62-1441)", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 45-64.

- Buzzi, Corrado (2004). *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma-Viterbo: Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
- Caffiero, Marina (1982). *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII- XIX)*, Roma: Edizioni dell'Ateneo.
- Caffiero, Marina (2012). "Tradizione o innovazione? Il sistema agrario consuetudinario e la questione degli usi collettivi tra XVII e XIX secolo", in Mattei, D. (ed.), *Montalto di Castro. Storia di un territorio, vol. II, Dal Cinquecento al Settecento*, Montalto: Mastarna Editrice, pp. 13-20.
- Capacci, Ernesto (1910). *Cenni storici degli antichi diritti agrari dei cittadini cornetani*, Corneto-Tarquinia: Scuola tipografica.
- Castellani, Tito (1915). *L'abolizione dei pascoli comunali e la miglior coltura in Nepi, secondo la legge speciale del 1847*, Palombara Sabina: stab. tip. dei Sabini.
- Comunità di Nepi (1847). *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepe-sina Jurispascendi per L'Illustrissima Comunità di Nepi*, Memoria con Sommario, Roma.
- Cosulich, Matteo (2019). "Gli effetti della legge n. 168 del 2017 sugli enti esponenziali e sulle amministrazioni separate", in Marinelli, F., Politi, F. (ed.), *Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*, Pisa: Pacini, pp. 75-83.
- Curis, Giovanni (1908). *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, Roma: Stabilimento tipografico G. Civelli.
- Dani, Alessandro (1999). "Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea", in *Archivio storico italiano*, CLVII: 285-326.
- Dani, Alessandro (2003). *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna: Monduzzi.
- Dani, Alessandro (2011). "Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo", in Mattone, A., Simbula, P.F. (ed.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, Roma: Carocci, pp. 254-267.
- Dani, Alessandro (2013). *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso: Effigi.
- Dani, Alessandro (2014). "Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente", in *Historia et ius*, 6: 1-48.
- Dani, Alessandro (2019). "Beni comuni: una storia da riscoprire", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 23-36.
- Falzacappa, Casimiro (1842). "Sui pascoli comunali. Memoria del conte Casimiro Falzacappa di Corneto", in *Giornale scientifico-letterario di Perugia*, luglio-agosto e settembre 1842.
- Federico, Claudia (2019). "Dall'erosione dei beni civici, tra vendite illegittime, legislativamente ammesse e sclassificazioni, alla piena valorizzazione della proprietà collettiva attraverso il tenace intervento della Corte Costituzionale ed il riconoscimento legislativo disposto dalla Legge 168/2017", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi li-*

- liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 253-268.
- Ferreri, Tiziana (2018). "Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)", in *Historia et ius*, 14:1-42.
- Ferreri, Tiziana (2019). "Usi civici nel comune di Viterbo tra XIII e XV secolo: prime indagini", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 77-94.
- Gasparoli, Carlo (1843). *Del modo di liberare il territorio viterbese dalla servitù del pascolo comunale. Memoria presentata a S.E.R. Monsignor Marcello Orlandini Delegato Apostolico di Viterbo*.
- Gennarelli, Achille (1847). "I pascoli di Nepi", in *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*.
- Gori, Maurizio (1994). *Università agraria Tarquinia. Centenario della fondazione 1894-1994*, Tarquinia: Tipografia Almo.
- Grossi, Paolo (1990). "Assolutismo giuridico e proprietà collettive", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19.1: 505-555.
- Grossi, Paolo (1992). *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano: Giuffrè.
- Grossi, Paolo (2017). *"Un altro modo di possedere". L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria. Ristampa anastatica, con integrazioni*, Milano: Giuffrè Editore.
- Grossi, Paolo (2019). *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata: Quodlibet.
- Lanconelli, Angela (2016). "Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale. Appendice: i contratti di affidamento del bestiame", in Cortonesi, A., Lanconelli, A. (ed.), *La Tuscia pontificia nel Medioevo. Ricerche di storia*, Trieste: Centro europeo ricerche medievali, pp. 193-215.
- Lodolini Tupputi Carla (1970). *La commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia (17 luglio 1849-12 aprile 1850)*, Milano: Giuffrè.
- Lodolini Tupputi, Carla (1972). *Atti della Commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia del 1849*, Milano: Giuffrè.
- Mancini, Flavia (2014). "Le reazioni delle comunità all'incameramento dei demani civici nello Stato pontificio di antico regime: una possibile chiave di lettura per inquadrare dinamiche e destino degli assetti collettivi attuali", in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1: 105-131.
- Marinelli, Fabrizio (2004). *La cultura del Code Civil. Un profilo storico*, Padova: CEDAM.
- Marinelli, Fabrizio (2011). *Miti e riti della Proprietà*, L'Aquila: L'Una editrice.
- Marinelli, Fabrizio (2019). "Postfazione. Qualche notazione sulla ricerca storico-giuridica in materia di assetti fondiari collettivi", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al*

- riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 377-379.
- Marinelli, Fabrizio (2019). *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pisa: Pacini Editore, 2^a ed.
- Milella, Nicola (1880). *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, Roma: Tipografia Fratelli Pallotta.
- Moroni, Gaetano. *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Vol. XLVII, Venezia: Tipografia Emiliana.
- Nervi, Pietro (2019). "La nuova stagione dei domini collettivi dopo la legge 168/2017", in Nervi, P., Caliceti, E., Iob, M. (ed.), *Beni e domini collettivi. La nuova disciplina degli usi civici*, Milano: Key Editore, pp. 13-29.
- Ottati, Lodovico (1841). *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, Viterbo: Tipografia Monarchi.
- Pagliari, Giorgio (2019). "Prime note sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi)", in *Il diritto dell'economia*, 98: 11-41.
- Passaniti, Paolo (2019). *Il Diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano: Giuffrè Francis & Taylor.
- Pius PP. VII (1804). *Motu proprio A ricorso de' possidenti di bestiame*, Roma: Presso Lazzarini Stampatore della Rev. Cam. Apost.
- Pius PP. VII. (1802). *Motu proprio Il vivo impegno*, Roma: Presso Lazzarini Stampatore della Rev. Cam. Apost.
- Rosati, Simone (2017). *La questione proprietaria nei territori di San Pietro. Dall'individualismo agrario del secolo XIX al recupero del protagonismo comunitario*. Tesi di dottorato: Università degli Studi di Milano.
- Rosati, Simone (2018). "Comunità e territorio: la difesa civica dei diritti agrari collettivi nello Stato pontificio (sec. XIX)", in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1: 157-181.
- Rosati, Simone (2019a). "L'archivio del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto e la questione proprietaria nei territori di San Pietro in età moderna", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 113-133.
- Rosati, Simone (2019b). "La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento e Novecento", in *Historia et ius — Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 15: 1-36.
- Rosati, Simone (2019c). "Community (Custom) vs. State (Law). The Debate about Property in the Papal States in the 18th-19th Centuries", in *Studia Iuridica*, 80: 335-353.
- Rosati, Simone (2019d). "Individual Ownership and Collective Ownership in the Nineteenth -Century Debate before the Sacred Economic Congregation", in *Journal on European History of Law*, 10 (2): 34-47.
- Sansa, Renato (2004). *L'oro verde. I boschi nello Stato Pontificio tra XVIII e XIX secolo*, Bologna: Clueb.
- Sercia, Giacomo, Cancani Montani, Filippo (1926). *Il castello di Montalto di Castro, la tenuta della "Pescia Romana" e la Dogana dei pascoli del Pa-*

- trimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro.*
- Spreca, Raimondo (1840). *Dei diritti del comune di Viterbo sopra i pascoli del suo territorio*, Viterbo: Tipografia Monarchi.
- Travaglini, Carlo Maria (1981). *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX. Le accademie e le società agrarie*, Roma: Università degli studi.
- Volante, Raffaele (2018). "Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi", in *Le nuove leggi civili commentate*, 5: 1067-1115.
- Zendri, Christian (2002). "Universitas, proprietà collettiva e servitù di pascolo nel tractatus de servitutibus di Bartolomeo Cipolla (CA. 1420-1475)", in Nervi, P. (ed.), *Dominii collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale. Atti della VI Riunione Scientifica (Trento, 9-10 novembre 2000)*, Padova: Cedam, pp. 105-129.
- Zendri, Christian (2018). "Proprietà collettive e patrimonio nella tradizione giuridica occidentale moderna: appunti per una riflessione", in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1: 75-94.
- Zendri, Christian (2019a). "Verso la moderna nozione di patrimonio: Johannes Gryphander (1580-1652)", in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1: 343-358.
- Zendri, Christian (2019b). "Ordinamento Consuetudine Patrimonio. Appunti di Storia dei Domini collettivi", in Rosati, S. (ed.), *Il cammino delle Terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo: Archeoares, pp. 37-44.

€ 38,00
024210212

ISBN 978-88-28-82397-1



9 788828 823971